



# GIORNALE

## DELLA INTENDENZA DI TRAPANI

NUMERO IX.

A 20. Agosto 1818.

(80) Si comunica la risoluzione di S. M. relativa al sistema di amministrare i fondi addetti alle strade Consolari, e Provinciali, ed alla parte che debbono prendere le Deputazioni Provinciali ne' lavori riguardanti le une e le altre. Si dà un metodo interino di travaglio all' oggetto.

L' INTENDENTE

A Sig. Sottintendenti, Deputazione Provinciale delle Opere pubbliche Magistrati Municipali della Valle.

Trapani li 20. Luglio 1818.

Signori

**A** vendomi S. E. comunicata una risoluzione di S. M. de' 14 Maggio corrente anno non meno sul sistema da tenersi in questa parte de' Reali Dominj tanto su la maniera di amministrare i varj fondi addetti così alle strade consolari, e provinciali, e questo in conformita del Real Decreto del 1. Febbrajo 1816. e regolamento de' 20. Settembre detto anno vigenti nei Reali Dominj di Napoli, quanto perocche riguarda la parte che debbono prendere nella costruzione de' varj lavori così la Direzione Generale, che le Deputazioni Provinciali, e cio fino a che definitive istruzioni siano date all' oggetto, io credo essenziale di darne loro conoscenza per intero, come credo ugualmente dover passare a loro notizia, che in seguito di esse S. A. R. il Luogotenente Generale sotto la data de' 25. Giugno corrente anno

ne diede le corrispondenti disposizioni, che furono anche dilucidate con Ministeriale de' 20 Luglio, provocata da me sopra alcuni atti delle stesse.

E comechè in esecuzione di dette Reali disposizioni era necessario dare alla Deputazione Provinciale, ed alle Deputazioni Locali un metodo di lavoro uniforme e coordinato, ed alla contabilità di questa Intendenza un piano corrispondente di scrittura, e ciò fino a che dal Governo non fossero pubblicate le Istruzioni definitive all' oggetto; così io ho creduto dar fuori delle interine disposizioni all' oggetto, che passo anche alla di loro intelligenza; invitando ciascuno a conformarsi a quanto in questo articolo del giornale è contenuto per quella parte che lo riguarda.

L' Intendente

BARONE PASTORE

Il Segretario Generale

FRANCESCO FORTUNATO

Signore

**S** M. con Real Rescritto de 29 dell'ultimo scorso mese ha rimesso una copia del Decreto del primo Febbrajo 1816 e del regolamento de' 20. Settembre dello stesso anno, relativo alla costruzione delle strade, affinchè le disposizioni che in essi contengono servano di base ad un regolamento da adattarsi in questi Reali Domini.

Per ora, e durante l'attuale direzione delle Strade, vuole S. M. che il Direttore continui ad avere l'Amministrazione de' fondi provenienti del Regio Erario ma che la Deputazioni, le quali debano essere nominate interimamente dall'Intendente, in sino a che non potranno esserlo da Consigli Provinciali, ne invigilino l'impiego per le opere che si eseguono nella propria Valle, che le Deputazioni istesse debbano poi amministrare esclusivamente, salvo i conti a rendere secondo i regolamenti, i fondi addetti a qualunque opera pubblica e derivanti o da particolari patrizi, o da Comuni, o da fondi Provinciali quando vi saranno, rimanendo alla direzione per queste opere la sola formazione de' piani d'arte, e la loro esecuzione per rapporto a' lavori.

Io comunico questa Sovrana determinazione per di lei intelligenza, e per l'adempimento che ne risulta.

il Segretario di Stato Ministro presso il Luogo-Tenente Generale

MARCHESE FERRERI

Sig. Intendente della Valle di  
Trapani

*Metodo interimino di travaglio, con cui si regoleranno la Deputazione Provinciale, e le Deputazioni locali delle Opere Pubbliche, fino a che lo definitive Istruzioni non sieno pubblicate.*

**T**ra' carichi, che fan parte del 1. Ufficio della Intendenza giusta

il regolamento di Servizio Interno inserito nel N. 7.º degli atti della stessa, non di poco momento e quello del personale e materiale delle opere pubbliche Provinciali. Perchè quindi ed esso possa occuparsene con dignità ugualmente, che con profitto, e la Deputazione Provinciale non meno che Local conoscan le loro attribuzioni: si è creduto proprio portare in questa materia tutta la possibile chiarezza, e le più minute dilucidazioni, dando fuori il seguente metodo di lavoro.

## CAPITOLO I.

*Del personale della Deputazione Provinciale, e delle Deputazioni locali da lei dipendenti.*

### ART. I.

L'amministrazione delle spese Provinciali riguardanti Opere pubbliche di simil natura, ugualmente che la sorveglianza della loro esecuzione, è affidata dal Consiglio provinciale per legge ( Art. 182 del Real Decreto degli 11. Ottobre 1817. ) ad una Deputazione proposta dal Consiglio medesimo e Sua Maestà

### ART. II.

Questa Deputazione, giusta ciò che trovasi prescritto nel regolamento del 20 Settembre 1816., è composta dall'Intendente che ne è il Presidente e da tre Deputati scelti dal Consiglio Provinciale.

### ART. III.

Oltre ad essi può anche il Consiglio destinare un Cassiere per gli introiti, ed esiti de' Fondi Provinciali giusta l'Art. 183. del detto Real Decreto degli 11. Ottobre 1817.

### ART. IV.

Per l'Art. 8. del citato regolamento la presidenza attribuita dalla legge all'Intendente può essere delegata da lui al Segretario Generale, e ad uno de' Consiglieri d'Intendenza, sempre però sotto la sua sorveglianza.

### ART. V.

Gli altri tre membri della Deputazione Provinciale sono scelti dal Consiglio Provinciale, e dal suo seno medesimo, o fra soggetti della Provincia i più intelligenti, onesti, e zelanti del pubblico bene. Lo stesso è del Cassiere.

### ART. VI.

Siccome la Deputazione Provinciale è contabile moralmente, e materialmente dell'Amministrazione de' fondi addetti ad opere pubbliche Provinciali, così essa può prendere sul Cassiere destinato tutte quelle cautele, che tendono ad assicurare la di lui gestione.

ART. VII.

La Deputazione Provinciale onde rendere più attiva la sua vigilanza sopra tutti i punti della Provincia dove si eseguono lavori provinciali, può farsi coadiuvare da' deputazioni locali, destinate in que' Comuni, che sono attraversati da opere di questa fatta, e ciò giusta l' articolo 12. del citato regolamento.

ART. VIII.

Queste Deputazioni locali sono dietro invito della Deputazione Provinciale proposte dal Decurionato de' rispettivi Comuni, in cui si credono necessarie ed approvate dalla Deputazione Provinciale.

Capitolo II.

*Delle attribuzioni della Deputazione Provinciale, e delle Deputazioni locali.*

ART. IX.

Si debbono distinguere nella formazione, ed esecuzione de' lavori pubblici due sorte di travagli.

1. Formazione de' piani, direzione ed esecuzione de' lavori a regola d' arte, loro misura, verifica, consegna, e riconsegna, progetto di condizioni da servir di base agli appalti di costruzione, riattazione, manutenzione.
2. Amministrazione de' fondi, e sorveglianza della esecuzione dei lavori.

ART. X.

La prima sorta di attribuzioni e' tutta della Direzione Generale dei Ponti e Strade, o che le opere sieno regie, o che sieno provinciali. La medesima può anche dare i suoi lumi su la direzione delle Opere Comunali, ove pur queste, però ne sia richiesta dall' Intendente.

ART. XI.

Si appartiene provvisoriamente alla stessa Direzione Generale l' amministrazione de' fondi regj per le strade regie dette consolari, che sono precisamente quel e, che si trovano descritte nel Parlamento del 1773. giusta una risoluzione di S. A. R. il Luogotenente Generale comunicata da S. E. il Ministro in data de' 25 Giugno corrente anno.

ART. XII.

L' amministrazione poi de' fondi addetti ad Opere pubbliche Provinciali si appartiene interamente alla Deputazione Provinciale.

Se le appartiene ugualmente la sorveglianza, così per la esecuzione di tutte le opere pubbliche Provinciali come delle strade Consolari e Regie, la di cui spesa è a carico dell' Erario.

ART. XIII.

Si chiamano e sono opere pubbliche Provinciali tutte quelle siano stra-

de sieno edifizii, che riguardano o la intera Valle o una parte di essa, e che si eseguono col fondi provinciali proposti dal Consiglio della Valle allo oggetto.

ART. XIV.

Da ciò ne siegue, che le attribuzioni della Deputazione provinciale si riducono alle seguenti

1. Sopravvilanza delle opere pubbliche 1. Regie, 2. Provinciali.
2. Amministrazione de' fondi provinciali destinati alle opere pubbliche.

ART. XV.

In quanto alla sopravvilanza delle opere pubbliche, essa dee distribuirsi tra i suoi Deputati assegnando a ciascuno di essi o una opera tutta inera, o quando la estensione e le circostanze ne rendano impossibile la sopravvilanza affidata ad un solo, dividendone i tratti. Ciò però sempre ne' limiti della propria Valle.

ART. XVI.

La Deputazione provinciale puo farsi anche coadiuvare da Deputazioni locali elette nel modo designato coll' articolo 8.

ART. XVII.

O in corpo, o parzialmente, o in fine per mezzo delle Deputazioni locali, la Deputazione Provinciale si assicurera se i lavori procedano con quella attivita, che si conviene, se si eseguano secondo i piani stabiliti dalla direzione generale, se gli appaltatori adempiano a tutte le condizioni degli appalti.

ART. XVIII.

Per le strade ed opere pubbliche provinciali oltre alle incombenze che essa ha comuni colle strade consolari, si dee occupare dippiu

1. Di formare gli appalti de' lavori secondo le basi di condizioni fissate dalla direzione generale.
2. Idem di quelli di manutenzione di detti lavori.
3. Di verificare e certificare in pie dello stato formato dall' Ingegnero incaricato della direzione dell' opera, i lavori effettivamente eseguiti.
4. Di proporre a S. E. al Ministro dell' Interno tutto ciò che crederà conveniente al vantaggio di ciascuna opera.

ART. XIX.

Gli appalti sieno di costruzione, sieno di riattazione, sieno di manutenzione, saranno fatti previa deliberazione della Deputazione con tutte le solennita dell' incanto, ordinate e descritte nelle istruzioni numero 1. sullo incanto pubblico per l' esecuzione dell' articolo 216. del Real Decreto degli 11. Ottobre 1817.

ART. XX.

E' quindi necesaria conseguenza di quanto si e finora detto, che le

attribuzioni della Deputazione Provinciale sono limitate alla semplice esecuzione di ciò, che trovasi proposto dal Consiglio Provinciale, ed approvato da S. M. in ordine ad opere pubbliche provinciali, e non già a variazione o proposta di nuove opere.

In questo ultimo caso può la Deputazione occuparsi di farne i progetti al Consiglio Provinciale.

#### ART. XXI.

L' amministrazione de' fondi provinciali riguarda così gl' introiti, che gli esiti.

#### ART. XXII.

In quanto agl' introiti, essi come è definito dalla legge articolo 179. del Real Decreto degli 11. Ottobre 1817, possono esser ricavati,

1. Da addizione alla tassa fondiaria su tutte le proprietà esistenti nei confini della Valle.
2. Da ratizzi su i Comuni della stessa.
3. Da altre forte di tasse credute dal Consiglio Provinciale più convenienti al bene pubblico.

#### ART. XXIII.

Qualunque essi siano, la Deputazione al principio dell' anno per mezzo dell' Ufficio 4. dell' Intendenza farà distendere i notamenti di carichi di esigenza per fondi Provinciali. Questi notamenti saranno dalla Deputazione in sessione verificati, e firmati.

#### ART. XXIV.

La contabilità appartenente a medesimi sarà aperta dal 4. Ufficio nel modo fissato dal metodo dato fuori per la contabilità di fondi Provinciali da portarsi dal 4. Ufficio della Intendenza.

#### ART. XXV.

Il Cassiere Provinciale aprirà su i notamenti de' carichi medesimi la contabilità sua in corrispondenza di quella portata nel 4. Ufficio.

#### ART. XXVI.

La Deputazione in ogni sua sessione ordinaria, ed anche straordinaria, ove lo creda proprio esaminerà i registri di contabilità, ed i bilanci del Cassiere. A tale effetto sarà invitato il Cassiere ad intervenire in quella data seduta, onde dare alla Deputazione tutti que' lumi, che le saranno necessari: ciò le servira per vedere 1. se l' esazione vada in regola, e per prendere sul Cassiere tutte quelle misure che crederà conducenti, oltre le già prese dall' Intendente economicamente, 2. se la stessa esazio-

vada in corrente onde prendere le disposizioni opportune a farne comparire l'attrasso. 3 Per regolare le sue operazioni ne' lavori a proiezione de' fondi esistenti in cassa.

**ART. XXVII.**

Per tutto ciò che riguarda il metodo da seguirsi dal Cassiere nella gestione de' fondi si trova a sufficienza dilucidato nel citato metodo di contabilità Provinciale del 4. Ufficio.

**ART. XXVIII.**

In quanto agli esiti, essi saranno fatti sopra mandati firmati dal Presidente, o da chi ne fa le veci, o da due almeno de' suoi membri.

**ART. XXIX.**

La forma di questi mandati è stata stabilita nel detto metodo della contabilità.

**ART. XXX.**

Ciascun mandato di pagamento sarà stabilito in seduta legale, e sarà preso appuntamento nel processo verbale della stessa.

**ART. XXXI.**

Il medesimo non potrà essere spedito, che colle regolarità seguenti:

**ART. XXXII.**

Se si tratta di pagamento per anticipazione in vista del contratto e delle condizioni e cautele in esso fissate.

**ART. XXXIII.**

Se di pagamenti a conto in vista dello stato di lavori eseguiti sotto la direzione dell' Ingegnere direttore, e verificato da due membri almeno della Commissione. Esso sarà sempre per la somma dedotta quella secondo le regole dell'arte, che dee rimanere in cassa pel rilascio di sicurezza del lavoro.

**ART. XXXIV.**

Se di pagamento a saldo su la misura finale eseguita dall' Ingegnere direttore, verificata e certificata da due Deputati almeno, e dalla consegna dell'opera anche stabilita colle medesime formalità. Ciò però senza derogare alle condizioni, ed a patti stabiliti ne' contratti di appalto, che dovranno esser tenuti presenti.

ART. XXXVII.

Se di manutenzione sul certificato dell' Ingegnero verificato dalla Deputazione nel modo come sopra di essere la strada data in mantenimento in buono stato, e di essersi dall' Appaltatore adempito alle necessarie riattazioni, giustifica il contratto.

ART. XXXVIII.

Nei mandati sarà sempre fatta menzione sotto la notata de' documenti tutti quelli richiesti per cadauna spesa, ed in vista de' quali se n' è disposto il rilancio, o sia la spedizione.

ART. XXXIV.

Per tutto ciò, che riguarda la contabilità di questa natura di esigibilità tanto dalla Intendenza nel suo Ufficio, quanto dal Cassiere si farà al modo su la contabilità de' fondi provinciali.

ART. XXXV.

Le attribuzioni delle Deputazioni locali emanano tutte dalla Deputazione provinciale. Esse però sono sempre limitate alla sorveglianza de' lavori, ed a dare tutte le notizie e lumi necessarj su l' andamento de' medesimi e loro esecuzione, onde rendere l' uno e l' altra più conducente al bene del servizio.

Capitolo III.

*Del metodo di lavoro delle Deputazioni Provinciali,  
e della loro corrispondenza.*

ART. XXXVI.

La Deputazione prende le sue decisioni in sessione sia ordinaria, sia straordinaria.

ART. XXXVII.

Le sue sessioni ordinarie sono fissate nella prima Domenica di ogni mese.

ART. XXXVIII.

Le straordinarie su l' invito dell' Intendente, tutte le volte che lo sarà necessario.

ART. XXXIX.

Tutte le risoluzioni riguardanti così la sorveglianza, che l' amministrazione.



strazione de' fondi dovranno esser prese in sessione?

ART. XL

Ciò non deroga però a quelle disposizioni economiche, che l'urgenza dell'affare detterà all'Intendente di esser prese al momento.

ART. XLI.

Le sessioni della Deputazione saranno redatte in processo verbale firmato dall'Intendente, e da' Deputati, vi sarà all'oggetto un libro da registrarvi coll'ordine di data tutte le sessioni.

ART. XLII.

Il Capo del 1. Ufficio, o chi lo rimpiazza, giusta ciò che è detto nel regolamento del servizio interno della Intendenza vi farà da Cancelliere.

ART. LXIII.

La Deputazione distribuirà fra suoi membri i tratti delle opere pubbliche, che si eseguono nella Valle. Ciascun de' Deputati invigilerà al tratto assegnatogli direttamente, senza derogare però alla sorveglianza attribuita superiormente alla intera Deputazione.

ART. LXIV.

La corrispondenza sia co' Ministri, sia col Direttore Generale de' ponti, e strade, sia colle Deputazioni locali, sia in fine con qualunque altro funzionario per affari di opere pubbliche sarà portata dal 1. Ufficio della Intendenza, e firmata dall'Intendente.

ART. XLV.

È riservato solamente a ciascuno de' Deputati per l'opera assegnata, gli particolarmente di corrispondere colle Deputazioni locali, e con chiunque altro crederà opportuno per meglio ottenere la sua individuale vigilanza.

ART. LXVI.

Per tuttociò, che riguarda il conto morale e materiale da darsi dalla Deputazione, si farà a ciocchè è detto nel detto metodo per la contabilità del 4. Ufficio.

---

*Metodo di scrittura per la contabilità de' fondi provinciali,*

ART. I.

**L**A rendita corrispondente a far fronte alle spese provinciali è votata dal Consiglio provinciale giusta ciò ch' è prescritto nell' art. 179 del Real Decreto degli 11. Ottobre 1817. Essa secondo i dettami dello stesso art. può esser ricavata;

1. Da addizione su la tassa fondiaria.
2. Da contribuzione su i Comuni.
3. Da contribuzione di altra forma più conveniente, creduta dal Consiglio.

ART. II.

Qualunque dessa fiesi, sarà tenuto un registro riguardante l' introito votato dal Consiglio, e sanzionato da S. M. nel modo seguente.

ART. III.

Esso porterà il carico di ciascun Comune della Valle, in massa se sia un solo ramo d' imposizione, distinto in più colonne, se si tratti di più, e col totale nell' ultima colonna.

ART. IV.

Si avrà cura di aprire i carichi mensili, bimestrali, trimestrali ec. ec. a proporzione, che si sia votata in rate fisso la elezione. Quando non il carico sarà unico, ed annuale.

ART. V.

Questo carico porterà la rubrica di debito.

ART. VI.

In fronte del medesimo si porterà nota di tutto ciò che si sarà introitato dal Cassiere provinciale con la data distinta del giorno dell' introito sul carico di ciascun Comune. Si designerà col nome di credito questa rubrica.

ART. VII.

Il modello del conto aperto per ciascun Comune è segnato col N. 1.

ART. VIII.

Affinchè l' Officina possa portare in corrente questo registro, essa nel ricevere dal Ministero lo stato discusso provinciale eseguirà, e farà eseguire le qui appresso segnate operazioni.

**ART. IX.**

Una copia dello stato discusso sarà subito fatta legalizzare dal Segretario Generale, e quindi spedita con lettera dell' Intendente alla persona incaricata da lui degl' introiti, e degli esiti, che per migliore intelligenza si chiama qui Cassiere.

**ART. X.**

S' ingiungerà alla medesima di aprire il conto aperto del credito e debito de' Comuni in corrispondenza di quello tenuto dall' Intendente.

**ART. XI.**

Si farà tenerle dippiù un libro di ricevi a tallone numerato secondo il modello N. 2.

**ART. XII.**

L' incaricato della cassa non potrà rilasciare altra sorta di Ricevi ai Comuni, o parti, che versano, se non nel modo, e forma stabilita.

**XIII.**

Questi Ricevi per esser legali dovranno sempre esser vistati dallo Intendente.

**ART. XIV**

Per conseguenza egli sarà in obbligo, appena introitato il danaro di staccare quello che spetta al Comune, o alla parte che ha versato, di spedirlo alla Officina di contabilità della Intendenza pel visto.

**ART. XV.**

Questa nel ricevere il tallone, ne farà prender registro sul carico del Comune. Noterà in piè dello stesso il foglio del Registro, indi vi sarà apposta la firma del capo d' Ufficio, e sarà presentato all' Intendente per esser vistato.

**ART XVI.**

Quando il tallone sarà stato corredato di queste formalità, sarà respinto al Cassiere, perchè possa consegnarlo alla parte interessata.

**ART. XVII.**

Il metodo anzidetto sarà fatto noto a tutti i Comuni della Valle, perchè ciascuno sia nella prevenzione, che non gli sarà menato buono alcun pagamento, se non sopra ricevi nella forma, e colle ritualità fissate nei sopradetti articoli.

ART. XVIII.

Oltre di questo mezzo, per conoscere con esattezza gl' introiti che si fanno su i carichi rispettivi dei comuni, l'Officina esigera dal Cassiere decade per decade, o sia in ogni dieci giorni il bilancio degli introiti ed esiti avvenuti nel corso di detto tempo.

ART. XIX.

Questo bilancio dovrà essere formato dal Cassiere nel giorno susseguente alla decade, e spedito l'indomani alla Officina di contabilità, cosicchè pervenga alla medesima ne' giorni 12. 22. di ogni mese e 2. del mese susseguente.

ART. XX.

Allorché l'Officina si avvedrà di ritardo nella spedizione di questo bilancio, ne affretterà la rimessa con lettera, e dove questo mezzo non riesca proporrà all' Intendente di far eseguire per mezzo del Segretario Generale, o di uno de' Configlieri coll' assistenza del Capo di Ufficio la contata di Cassa, e la verifica de' registri del Cassiere; senza che ciò deroghi alle multe, e pene stabilite dalla Legge contro i Contabili morosi, e negligenti nel Capo 3. del Real Decreto degli 11. Ottobre 1817, e nelle istruzioni N. 1. delle obbligazioni, e della garanzia degli Ufficiali. Questi rimedi saranno applicati dall' Intendente a proporzione delle circostanze.

ART. XXI.

Venuto il bilancio, l'Officina verificherà gl' introiti co' suoi registri, e dove sorga dubbio nel più o meno, chiederà al Cassiere tutte le dilucidazioni possibili, e farà esibire il libro a tallone, richiamando quello fra' talloni su cui cade il dubbio dalla Comune, alla quale si trova rilasciato.

Tutto ciò sarà eseguito con lettera dell' Intendente, e nelle forme stabilite sotto il Titolo del metodo di travaglio del regolamento del servizio interno della Intendenza.

ART. XXII.

Ancorché entri nell' obbligo de' Cassieri il conseguire i mezzi, che da loro la legge amministrativa nel Capo 5 del Decreto degli 11. Ottobre 1817. la esazione ed incasso de' fondi; pur nondimeno la Officina di contabilità dovrà seguirne l' andamento. Ove vedrà quindi, che la esazione o nel totale o parzialmente proceda con lentezza, lo farà presente a' suoi superiori, e provocherà i mezzi opportuni a metterla in corrente.

## Capitolo II.

*Dell' esito e de' registri per lo stesso.*

### ART. XIII.

L' **Officina** terrà del pari un registro per l' esito.

### ART. XIV.

Questo registro sarà aperto articolo per articolo.

### ART. XV.

Ciascun articolo porterà sotto la rubbrica *debito* ciò che è dovuto per ciascun ramo di spesa ordinato dallo stato discusso in rate, o per intero secondo le circostanze e la natura delle medesime, e noterà in fronte sotto la rubbrica *credito* i pagamenti eseguiti co' mandati rilasciati dallo Intendente su la cassa provinciale. Il modello di questo conto aperto è segnato N. 3.

### ART. VI.

Ordinatori de' fondi provinciali sono, per alcuni il solo Intendente, per altri la Deputazione Provinciale delle opere pubbliche.

### ART. VII.

E' ordinatore il solo Intendente per tutte le spese, che non riguardano opere pubbliche, e che non si trovino avere una Deputazione stabilita dal Consiglio per dirigerne la esecuzione, giusta l' articolo 181. e 182. del Real Decreto degli 11. Ottobre 1817.

### ART. VIII.

E' ordinatrice la Deputazione per tutte le spese riguardanti opere pubbliche.

### ART. 29.

Appartengono a quelle contenute nel 27. articolo secondo lo stato attuale.

1. I soldi de' funzionarj delle Intendenze e Sottintendenze.
2. Le spese di mantenimento delle Officine delle Intendenze, e Sottintendenze.
3. Quelle di affitti per locali provinciali.

ART. XXX.

Appartengono a quelle contenute nell' articolo 28, anche secondo lo stato attuale dello stato discusso, le spese del grosso mobile per la Intendenza e Sottintendenza.

ART. XXXI.

Queste ramificazioni di spese potranno esser in appresso accresciute di altre, appena sarà fatto luogo alla Legge de' 12 Dicembre 1816. Esse rientrano però sempre nella divisione principale contenuta negli art. precedenti.

ART. XXXII.

Oltre di queste due sorte di spese, ve ne possono essere alcune a disposizione del Ministro. Allora l' Intendente non fa che farne eseguire i pagamenti su gli ordini di S. E. Di tal natura è attualmente quella per la stampa degli stati discussi comunali.

ART. XXXIII.

I mandati de' soldi de' funzionari saranno spediti su i certificati di servizio del Segretario Generale. Egli come pubblico Ministero presso la Intendenza, spedisce in fine di ciascun mese per l' Intendente, per Sotto-Intendenti, per Consigli d'Intendenza, e per se il certificato di esistenza e servizio. I modelli de' mandati e certificati di servizio sono segnati coi N. 4 e 5.

ART. XXXIV.

La Officina di contabilità spedirà quindi il mandato per soldo a ciascun funzionario in vista del certificato suddetto.

Di questo certificato sarà fatta menzione nel mandato medesimo sotto la rubrica de' documenti.

ART. XXXV.

I mandati per ispesse Officine sono di due sorti:  
1. di soldi agli Uffiziali e di gastì.

ART. XXXVI.

Quelli di soldi agli Uffiziali dell' Intendenza saranno spediti sul certificato del rispettivo capo di Ufficio a termini dell' art. 20 delle Istruzioni sui Segretari Generali, e loro Segreterie: essi saranno vistati da Segretario Generale.

ART. XXXVII.

Quelle delle Sotto-Intendenze sul certificato del Segretario delle stesse

vistato dal Sottintendente.

ART. XXXVIII

Per conseguenza saranno passati all' Officina in fine di ogni mese i certificati enunciati negli art. 13 e 14. onde questa possa spedire i mandati in vista de' medesimi. I modelli sono gli stessi N. 4 e N. 5

ART. XXXIX

Le spese di Gasti saranno erogate sù le note de' somministratori dei varj generi, e vistate dal Segretario Generale, e dal Sotto-Intendente.

ART. XL

Di questi documenti sarà sempre fatta menzione ne' mandati giusta ciò che è prescritto nell' art. 12.

ART. XLI

I mandati saranno sempre spediti a favore di una terza persona. giammai potranno esserlo a favore dell' ordinatore medesimo, e di persona della sua Officina e dipendenza.

ART. XLII

I mandati delle spese di affitto saranno spediti alle rate convenute. Per questo ramo la Officina metterà in fronte al debito il titolo di Affitto autorizzato da S. E. il Ministro, aprendo le rubriche secondo le rate in esso stabilite.

ART. XLIII

Una copia legalizzata dal Segretario Generale ne sarà spedita al Cassiere, onde questi possa prenderne registro sul suo conto aperto in corrispondenza di quello dell' Intendente.

ART. XXXIV.

Le spese di grosso mobile si eseguono su mandati spediti dall' Intendente e Deputazione Provinciale.

ART. XXXV.

Questi mandati si rilasciano su i seguenti documenti :

- 1 Lettera Ministeriale di autorizzazione alla spesa.
- 2 Metodo per la esecuzione delle spese contenute nella lettera medesima, ove sia fatta in economia: come sarebbe Nota del somministratore di ciascuna sorta di oggetti, giudizio del perito col visto della Depu-

tazione e Segretario Generale .

3. Ove poi la lettera ministeriale ordini di farsi la spesa colle formalità richieste dalla legge, allora saran necessari tutti gli atti di appalto su la perizia ordinata ed approvata dal Ministro pe' pagamenti in conto . I pagamenti finali richiederanno dippiu la perizia di esser gli oggetti nella qualita secondo la convenzione per appalto, e l'atto di consegna firmato dalla Deputazione .

### Capitolo III.

*Del registro di cassa e de' mandati.*

ART. XLVII.

La Officina di contabilità terrà in fine il registro detto di cassa, e quello de' mandati.

ART. XLVIII.

Nel primo saran riportati in corrispondenza de' conti aperti per l'introito e per l'esito e de' bilanci per decade, che spedisce il Casiere, le somme introitate e gli esiti fatti su le stesse.

ART. XLIX.

Questo registro sarà secondo il modello N. 6.

ART. L.

Nel secondo saran riportati secondo l'ordine di spedire i mandati, colla indicazione del capitolo ed articolo cui appartengono. Elso sarà secondo il modello N. 7.

### Capitolo IV.

*Della corrispondenza dell' Ufficio della contabilità col Ministero.*

ART. LI.

La legge si trova di aver fissato, che l'Intendente amministra le rendite e spese provinciali sotto gli ordini del Ministro a norma dello stato discusso articolo 181. del Real Decreto degli 11. Ottobre 1817.

ART. LII.

Ciò importa.

1. Conoscenza degl' introiti da darsi al Ministro.
2. Autorizzazione ad erogarne le spese ne' termini dello stato discusso.



ART. LIVI.

La Officina di contabilità avrà cura di far pervenire al Ministro nei primi giorni del mese il bilancio degl' introiti ed esiti del mese precedente. Questo bilancio sarà ricavato dal registro di cassa; e sarà redatto secondo il modello N. 6.

ART. LIV.

Dessa non spederà mandato se prima non ne abbia fatta prevenzione al Ministro, ed ottenuta autorizzazione ad erogare. Si regolerà quindi nel seguente modo:

ART. LV.

Pe' soldi de' Funzionari della Intendenza e sotto-Intendenze spederà in fine di ogni mese a S. E. lo stato secondo il modello N. 8. col certificato di servizio, e di esistenza segnato dal Segretario Generale; e procederà alla spedizione de' mandati appena ne avrà l' Intendente ricevute le facoltà.

ART. LVI.

Pe' soldi della Segreteria della Intendenza spederà come all' articolo precedente lo stato degli Ufficiali con le somme corrispondenti per loro averi certificato in piede dal Segretario Generale giusta il modello N. 9. cambiate le cose, che debbono esserlo.

ART. LVII.

Pe' soldi delle Segretarie delle Sotto-Intendenze spederà lo stato degli Ufficiali di ciascuna di esse certificato dal Sotto-Intendente e vistato dal Segretario Generale.

ART. LVIII.

Per tutti gli altri articoli di spese se ne farà prima consapevole S. E. dal l' Ufficio, e dove ne sia venuta l' Autoriz. se ne passerà copia conforme al 4. Ufficio, il quale spederà i mandati in vista della medesima.

ART. LIX.

L' art. destinato per un ramo di spesa non potrà essere invertito ad altro ramo, senza la superiore autorizzazione. In tutte le circostanze, in cui la somma portata in un articolo non sia sufficiente, l' Officina proporrà a S. E. con rapporto fatto dall' Intendente l' invertimento e ne attenderà le superiori disposizioni.

ART. LX.

Ove queste sieno per l' affermativa noterà sotto la rubbrica *credito* dell' articolo invertito l' autorizzazione avuta, e passerà sotto quella di *debito* dell' articolo, che si accresce, la somma corrispondente.

Capitolo V.

*Del conto morale e materiale.*

ART. LXI.

L' Intendente dee in ogni anno, precisamente alla riunione del Consiglio Provinciale, presentare al medesimo il conto morale degl' introiti e delle spese di cui egli è stato ordinatore, e ciò secondo l' articolo 184. del Decreto degli 11. Ottobre 1817.

ART. LXII.

Il conto morale non è altro, che un rapporto amministrativo, che fa l' Intendente al Consiglio sul metodo tenuto nell' amministrazione de' fondi. Esso consisterà dunque nel far conoscere al Consiglio 1. lo stato degl' introiti, le somme incassate, le resti, e le Comuni, che le debbono, i mezzi adoprati per farle scomparire, i motivi, che han dato luogo al ritardo della loro esazione.

2. Quello degl' esiti, indicherà i risultati ottenuti, e tutte le ragioni, che avran determinato l' Intendente a dimandare l' invertimento di qualche articolo.

3. Il conto morale porterà in fine la ricapitolazione degli avanzi, se ve ne sieno, articolo per articolo, o del deficit sullo stato discusso anche articolo per articolo.

ART. LXIII.

La Deputazione Provinciale dee egualmente al Consiglio il conto morale per gl' introiti, ed esiti riguardanti le opere pubbliche. Desso sarà redatto, come nell' articolo precedente.

ART. LXIV.

Oltre del conto morale da darsi dall' Intendente al Consiglio Provinciale, si dee dare dal medesimo anche il conto materiale al Consiglio di Intendenza, giusta l' art. 186. del detto Real Decreto.

ART. LXV.

Questo conto com' è naturale riguarda gl' introiti e gli esiti fatti, le

reste a conseguire, e gli avanzi in cassa.

ART. LXVI.

La rubrica introito porterà il rizzo di ciascun Comune, le somme incassate, le reste ad esigere se ve ne sieno. Questo conto sarà giustificato col libro de' ricivi a tallone, per conseguenza a canto di ciascuna somma incassata si noterà il numero del tallone, che vi corrisponde.

ART. LXVII.

Quella di esito sarà giustificata con tutti i documenti, che han servito alla contabilità per la spedizione de' mandati su ciascuna spesa, niuno escluso.

ART. LXVIII.

Questi documenti saranno foliati, e cuciti in volume, a canto a ciascuna partita di spesa si segneranno i numeri de' fogli corrispondenti dei documenti, che la giustificano, e quelli del volume, cui sono inseriti.

ART. LXIX.

Lo stesso avrà luogo per i conti materiali da darsi dalla Deputazione Provinciale.

ART. LXX.

I conti materiali così redatti saranno recati all' Ufficio del Consiglio d' Intendenza, per la discussione.

## Capitolo VI.

### *Del progetto dello stato discusso sussecutivo.*

ART. LXXI.

Come è stato determinato nel regolamento di servizio interno della Intendenza questo lavoro è di entrambi gli Ufficiali 1. e 4. e ciò per la ragione che mentre l' uno conosce i motivi della spesa ed i bisogni dell' Amministrazione Provinciale. l' altro sa con dati certi la quantità delle somme erogate e per quali oggetti.

ART. LXXII.

Da ciò si vede, che il progetto dello stato discusso non è altre che il risultato del confronto tra le somme e gli esiti votati nell' anno precedente, co' bisogni, che l' Amministratore in capo ha conosciuto nel corso dell' anno essere indispensabili: e questo per poter servire al Consiglio Provinciale di g. d. nel votare i fondi corrispondenti.

ART. LXXIII.

Desso sarà quindi redatto in modo da cominciar dall' Introito lasciando in bianco, poiche si appartiene al Consiglio di votare la sorta di contribuzione per formarlo.

ART. LXXIV.

In quanto all'esito art. per articolo si porterà la spesa votata nello anno precedente, indi quella maggiore o minore, che si progetta tirandola fuori.

ART. LXXV.

Sotto a ciascun articolo in forma di nota sarà enunciata la ragione, che induce l'intendente a variarne la somma.

ART. LXXVI.

Ove vi siano de' nuovi Articoli di spese, questi saran tirati fuori ed in pie di ciascuno di essi sarà notato il motivo di questo accrescimento.

ART. LXXVII.

Il progetto così redatto sarà firmato dall' Intendente, e depositato al Consiglio per la fissazione, dello stesso a termini dell' art. 46. del detto Real Decreto.

ART. LXXVIII.

Il metodo, di cui si è fatta parola in tutt' i precedenti articoli, potendo esser benissimo adattato alla contabilità de' fondi provinciali destinati per opere pubbliche, la Officina di contabilità e la Deputazione Provinciale la regoleranno in modo che vi si uniformi, avuto però riguardo alla diversità dell' impiego, e de' rapporti, pe' quali la Deputazione è in corrispondenza colla Direzione Generale de' ponti e strade.





N. 3.

INTENDEZA DELLA VALLE DI TRAPANI

ESERCIZIO

DEBITO

CREDITO

TITOLO

Mensile

Annuale

Num. del

Mensile

Annuale

CAPITOLO

Onze tari grani

Onze tari grani

EPOCA Mandato  
A d. . . N.

onze tari grani onze Tari grani

ARTICOLO





N. 6.

**BILANCIO DI CASSA MENSILE DI**

**FONDI PROVINCIALI**

**INTENDENZA DELLA VALLE  
DI TRAPANI**

**INTROITO**

Epoca N del riceve a Tallone

Per Comune			Per Difretto			Per Provincia		
en7	tari	gñi	n7	tari	gñi	en7	tari	gñi

Epoca del Mandato	N di esso	Titolo	Cap	Art.

**ESITO**

onze	tari	grami

N. 7.

REGGISTRO DE' MANDATI

INTENDENZA DELLA VALLE  
DI TRAPANI

FONDI PROVINCIALI

Num. d'Ordine	Epoca	Titolo	Capitolo	Articolo
1.	a di	2.	1.	1.

ESITO

Onz. | L. | Grana

NUMERO 8.

INTENDENZA DELLA  
VALLE DI TRAPANI

FONDI PROVINCIALI

Esercizio

TIT: CAPIT:

ARTICOLO

STATO de' Funzionarj della Intendenza (1) e Sottin-  
tendenze, e de' soldi da pagarsi loro pel mese di

Nome e Cognome	Carica	Soldo annuale	Soldo mensile	Osservazioni

Totale onz

Certificato vero dal Segretario Generale della Intendenza così pel servizio prestato da' sopra-  
descritti funzionarj nel corso di detto mese, come per la somma, cui ammonta il presente Stato.

Trapani

Il Segretario Generale (2)

(1) In quello degli Ufficiali si dirà degli Ufficiali ec.

(2) Quando sarà degli Ufficiali delle Sottintendenze se dirà il Sottintendente e si aggiungerà la nota (B)

(B) Visto e verificato dal Segretario Generale.

AL NUMERO VIII.

ERRATA

N. 77. Si avvisa che tutti gli stabilimenti pubblici sono

v. 6. a 7. della Circol. -- e che perderebbe interamente, farebbe-  
ro di peso

v. 7. co' mezzi dell' arte de' farmaci

v. 1. a così bene intesi istruzioni

v. 27 e 28. di detti luoghi a buon conto della statistica de' me-  
desimi

v. 31 quindi rimesso. Questo mi sarà diretto

v. 36. della nomina degli attuali

v. 46 e 47. Il numero degli ammalati; quello di tutti gl' im-  
piegati

Modello N. 1. Rubbrica Deno-  
minazione ed attribuzione di cia-  
scuna

Rubbrica -- Cognomi e nomi de-  
gli attuali

N. 7. Relativo agli esiti

v. 7. rifuliscono poi sempre sul  
consumo

v. 21 la rubbrica corrispondente,  
l' ipoteca che potrà gravitare un  
dato fondo

CORRIGE

Si avvisa che comprendendosi gli  
Ospedali tra pubblici stabilimenti,  
essi sono

e che perderebbe interamente, e  
le sarebbero di peso

co' mezzi dell' arte, de' farmaci

a così ben-intese istituzioni

di detti luoghi, a buon conto quan-  
to l' avere la statistica, per cir-  
così, de' medesimi

quindi rimesso con un rapporto

Della nomina degli attuali Ammi-  
nistratori

Il numero degli Amministratori,  
quello di tutti gli altri impiegati  
subalterni

Denominazione ed attribuzione di  
ciascuna carica

Questa rubbrica segue immedia-  
tamente quella della denominazio-  
ne della carica

Relativo a' pesi e debiti annuali

rifuliscono per sempre ad accre-  
scere i dazi di consumo

la rubbrica corrispondente. S' in-  
dicherà dappoi l' ipoteca, che po-  
trà gravitare sopra di un dato fondo



